

Alle strutture centrali e territoriali

Oggetto: Applicazione CCNL Funzioni centrali e CCNL Istruzione e Ricerca. Implementazioni procedure informatiche.

Nel far seguito alle note di questa Direzione sull'argomento¹, si comunica che a decorrere dal corrente mese di novembre, sono state adeguate le procedure informatizzate alle nuove disposizioni contrattuali di seguito specificate introdotte dal CCNL Funzioni centrali e dal CCNL Istruzione e ricerca.

Al riguardo, si segnala quanto segue.

A) Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici (art. 35 CCNL Funzioni centrali e art. 74 CCNL Istruzione e Ricerca).

Per la fruizione del permesso in esame è stata istituita la nuova **causale 089**.

Con il rilascio in produzione della suddetta causale, il sistema provvederà, dal mese di gennaio, ad effettuare il necessario ricalcolo, modificando in "089" tutti i giustificativi "005" fino ad un massimo di 18 ore annuali, riallineando, altresì, il relativo trattamento economico.

Nel caso sia stato superato il predetto monte ore annuo, le ore eventualmente fruite in eccesso resteranno imputate alla causale "005" con la relativa decurtazione.

Si precisa che la nuova causale non è disponibile nella lista delle causali da orologio, ma gestibile tramite procedura "cartellino elettronico" ovvero procedura "porta".

Pertanto, in caso di fruizione ad ore, in entrata o in uscita, il personale interessato dovrà timbrare senza digitare alcuna causale, salvo poi sistemare la timbratura, inserendo,

¹ Cfr. nota del 9/03/2018 prot. 2502; nota del 26/03/2018 prot. 3006; nota del 25/06/2018 prot. 6123 e nota del 13/07/2018 prot.n. 6613.

tramite le predette procedure, la relativa causale, allegando altresì la necessaria documentazione medica.

Si rappresenta che, con l'entrata in produzione della nuova causale 089, la causale 005 potrà essere utilizzata dal personale destinatario dei CCNL in esame **esclusivamente** nell'ipotesi in cui, in costanza di attività lavorativa, a causa di un malore abbia necessità di uscire anticipatamente.

Per quanto concerne la modalità del permesso in questione si rimanda interamente a quanto già impartito con le citate note della scrivente Direzione, ricordando di seguito le principali caratteristiche:

- il monte ore annuale è pari a 18 ore (riproporzionate in caso di part-time);
- sono fruibili sia in modalità oraria che giornaliera;
- è necessario produrre apposita certificazione.

Nel caso di fruizione oraria:

- Il permesso non può essere fruito congiuntamente ad altri permessi orari e alle ore eccedenti;
- non è assoggettato alla decurtazione del trattamento accessorio normativamente previsto.

Nel caso di fruizione a giorni:

- Il monte ore sarà abbattuto in riferimento all'orario di lavoro osservato dal dipendente;
- l'assenza è assoggettata alla decurtazione del trattamento accessorio previsto.

B) Permessi retribuiti per particolari motivi personali o familiari (art. 32 CCNL Funzioni centrali e art. 71 CCNL Istruzione e Ricerca).

Relativamente ai permessi in esame, si precisa che la relativa **causale 025**, è stata aggiornata alla luce delle novità introdotte dai richiamati CCNL.

Di seguito, si rammentano le modalità di fruizione di tali permessi:

- il monte ore annuale è pari a 18 ore (riproporzionate in caso di part-time);
- sono fruibili sia in modalità oraria che giornaliera;
- non è più prevista la necessità che il dipendente documenti i motivi posti a base della domanda, fermo restando che la motivazione va indicata nella richiesta, atteso che i permessi in argomento possono essere concessi *"compatibilmente con le esigenze di servizio"*.

Nel caso di fruizione oraria:

- Il permesso può essere fruito congiuntamente ad altri permessi orari che si configurano come un diritto soggettivo del dipendente (es. permessi per la legge 104/92, permessi per l'allattamento);
- di contro il permesso non può essere fruito in concomitanza ad altre tipologie di permessi orari comunque soggette a valutazioni di compatibilità con le esigenze di servizio².

A titolo esemplificativo, pertanto, non sarà più consentito assentarsi per l'intera giornata cumulando i permessi per particolari motivi personali o familiari (causale 025), con le ore eccedenti (causale D30) o con permesso a recupero (causale 030). In tale evenienza le ore non giustificate da apposita causale (legittimante l'assenza per l'intera giornata), risulteranno come "assenza ingiustificata" (causale 099) che decorsi tre mesi saranno decurtate economicamente.

Ad ogni modo, nel ribadire che non è consentito assentarsi per l'intera giornata cumulando i permessi orari in questione, va tuttavia precisato che laddove il dipendente sia presente in servizio, la fruizione dei permessi per particolari motivi personali o familiari, risulta comunque compatibile con l'eventuale "debito orario", determinato dalla flessibilità oraria.

- il permesso anche se fruito per meno di un'ora, abbatte comunque il monte ore di un'ora intera.

Nel caso di fruizione a giorni:

² In particolare, la procedura prevede un blocco nella fruizione cumulata nella stessa giornata della causale 025 con le causali: 030 (permesso a recupero); 056 (progetto di recupero); 010 (permesso norma/doveri di legge); 053 (permesso per infortunio); 089 (permesso per visite e terapie).

- In caso di fruizione a giornata intera, il monte ore è abbattuto di 6 ore e, in caso di part time con un orario inferiore alle sei ore, il permesso è riproporzionato all'orario osservato.
Pertanto, dal mese di gennaio, il sistema provvederà ad effettuare il necessario ricalcolo.

C) Assenze per malattia in caso di gravi patologie richiedenti terapie salvavita (art. 38 CCNL Funzioni centrali).

In caso di assenze per malattia per gravi patologie richiedenti terapie salvavita, per il solo personale a contratto Funzioni centrali sono previste ora due diverse causali:

- La causale 043 già in uso da utilizzare nelle giornate in cui si esegue la terapia salvavita, assenza non soggetta ad alcun "monte";
- La causale **087, di nuova istituzione**, da utilizzare per l'assenza dovuta al periodo di convalescenza conseguente alle terapie salvavita, soggetta a un "monte" di 120 giorni per ciascun anno solare.

Si rammenta che i giorni relativi a tali assenze, da comprovare con apposita certificazione medica, sono esclusi dal calcolo del periodo di comporta e non sono soggetti a decurtazione economica.

Rimane inalterata la gestione di tali assenze per il personale a contratto Ricerca, per il quale dovrà continuare a essere utilizzata unicamente la causale 043 sia per le assenze nei giorni in cui si esegue la terapia salvavita che per le assenze dovute a convalescenza post terapia.

°
° °

La presente comunicazione viene notificata dallo scrivente a tutti i dipendenti, tramite la procedura "Pubblicazione atti", ai sensi della circolare n. 80/2008.

Il Direttore centrale
Dr. Giuseppe Mazzetti

